

**Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**RICORSO**

**PER: RAINO' Antonella Maria (RNANNL76A57D862P)** nata a Galatina (Le) il 17.01.1976 e residente in Casarano (Le) alla Via Cisternella n. 4, giusto mandato in calce al presente atto Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce (SLDSRI82C16D883N) ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo fax 0832345677 – 0833273227, o pec: [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it).

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione (c.f. 80185250588)** in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria *ex lege*

**Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale docente scolastico** - in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria *ex lege*

**Contro**

**Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi** (c.f. 80001730748) in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** (C.F.: 80024770721), in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria *ex lege*

***Nonché nei confronti di***

**D'ARMENTO MARIA ANGELA** DRMMNG83C67B506D nata il 27/03/1983 a Campi Salentina (Le) e residente in via Baldassarre n. 1 – 73010 - Guagnano (Le)

**BELLE' Anna Maria** (BLLNMR61T60D883H) residente in Via Cortile Case Popolari n. 1- 73014- Gallipoli (Le)

***per l'annullamento e/o nullità***

a) Del DM n. 178 del 16/06/2021, a firma del Ministro dell'Istruzione, avente ad oggetto

*“Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento” e degli eventuali e pedissequi allegati e note, nella parte in cui non è previsto l’inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento, classi di concorso AAAA/EEEE (infanzia e primaria), III fascia o, in mero subordine, IV fascia, della ricorrente in quanto laureata in Scienze della Formazione Primaria. Nonché delle successive Graduatorie ad esaurimento, classi di concorso AAAA/EEEE, e dei pedissequi decreti di pubblicazione a firma del dirigente scolastico provinciale e regionale pt, nei limiti dell’interesse della ricorrente, come pubblicate sul sito istituzionale, a.s. 2021/2022, dell’Ambito Territoriale Provinciale Scolastico di interesse. Nonché, nella parte in cui, in relazione alla classe di concorso AAAA/EEEE e alla provincia della ricorrente non è previsto il suo inserimento nella III o IV fascia delle GAE a pieno titolo.*

- b) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto impugnato decreto e che qui si trascrivono integralmente: vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*; vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”*; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*; visto il decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002”*; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*; visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143,

recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”*; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*; vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, e in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e l'articolo 1, comma 607; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”*; visto il decreto-legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, recante *“Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università”*, ed in particolare l'articolo 5 bis; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, ed in particolare l'articolo 32; visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante *“Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009-2010”*, e in particolare l'articolo 1, comma 4- octies; visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante *“Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia”*, e in particolare l'articolo 9 comma 20, che ha stabilito l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento; visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, recante *“Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”*, e in particolare l'articolo 14, comma 2-quater; visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, ed in particolare l'articolo 8, comma 1; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*, ed in particolare l'articolo 15, commi 3 bis e 3 ter; visto

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*; visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”* ed in particolare, l'articolo 1, comma 10-bis; visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*; visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, ed in particolare l'articolo 4; visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 recante *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*; visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27 marzo 2000, n. 123, concernente *“Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124”*; visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 marzo 2007, n. 27, recante *“Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia”*; visto il decreto del Ministro

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244”* e, in particolare, l'articolo 13 e l'articolo 15, comma 17; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19 del 2016; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 giugno 2017, n. 400 ed in particolare l'articolo 5 che ha disposto l'adeguamento delle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2019, n. 374, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22; visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2019/2020, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249; visto il decreto del Ministero dell'Istruzione 23 giugno 2020, n. 36, recante *“Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento”* per l'a.s. 2020/21; CONSIDERATA la necessità di fissare per l'a.s. 2021/2022 un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico; INFORMATE le OO.SS. maggiormente rappresentative in data 9.6.2021;

- c) del Dm. n. 36 del 23 giugno 2020, a firma del Ministro dell'Istruzione, avente ad oggetto *“Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul*

*sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento*” e degli eventuali e pedissequi allegati e note, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali e/o connessi che ivi si riportano integralmente: vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; visto il decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002”; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; visto il decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”; vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, e in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e l'articolo 1, comma 607; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”; visto il



decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università”, ed in particolare l'articolo 5 bis; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", ed in particolare l'articolo 32; visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009 n. 167, recante “Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009-2010”, e in particolare l'articolo 1, comma 4-octies; visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, e in particolare l'articolo 9 comma 20, che ha stabilito l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento; visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”, e in particolare l'articolo 14, comma 2-quater; visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in particolare l'articolo 8, comma 1; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", ed in particolare l'articolo 15, commi 3 bis e 3 ter; visto la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare, l'articolo 1, comma 10-bis; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"; visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", ed in particolare l'articolo 4; visto il decreto-legge

29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante " Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"; visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 recante "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000 n. 123, concernente “Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124”; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244" e, in particolare, l'articolo 13 e l'articolo 15, comma 17; visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27, recante “Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia”; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017, n. 400 ed in particolare l'articolo 5, che ha disposto l'adeguamento delle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado alle nuove classi di concorso di cui al citato DPR 19/2016; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale



docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR 19/2016; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019 n. 374, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22; CONSIDERATA INFORMATE la necessità di fissare, per l'a.s. 2020/2021, un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico; le OO.SS. maggiormente rappresentative in data 22 giugno 2020;

- d) del DM n. 374 del 24 aprile 2019 a firma del Ministro pt, avente ad oggetto *"Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022"* e dei pedissequi allegati, tra cui la nota del medesimo giorno, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali e/o connessi che ivi si riportano integralmente: vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione"; vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; vista, la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"; vista la legge IO marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"; visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2000-2001, e in particolare l'articolo 1, comma 6-ter; visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante "Disposizioni

urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002"; visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, e in particolare l'articolo 6; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni"; visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università"; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell 'amministrazione digitale" e successive modificazioni; vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e l'articolo 1 comma 607; visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", con particolare riferimento all'articolo 64; visto il decreto-legge 1 " settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, e in particolare l'articolo 5-bis; vista la legge 18 giugno 2009 n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", ed in particolare l'articolo 32; visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante "Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010", e in particolare l'articolo 1, commi 4-octies e 4-decies e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2010, n. 165; VISTI gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66; visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "Semestre-europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia", e in particolare

l'articolo 9, comma 20 e 21-bis; visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative", e in particolare l'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater; visto il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)", e in particolare l'articolo 1, commi 102, 106 e 107; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", con particolare riferimento all'articolo 5, comma 4-bis e all'art. 15 commi 3 bis e 3-ter; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; visto il Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare, l'art. 1, comma IO-bis, che ha prorogato di un anno il triennio di validità delle graduatorie ad esaurimento costituite con D.M. 1 aprile 2014 n. 235; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"; visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107", ed in particolare l'articolo 14, comma 4; visto il decreto-legge 17 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", ed in

particolare l'art. 4; visto il Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni e integrazioni; visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 recante "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, concernente il Regolamento recante "Norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124"; visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007 n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", ed in particolare gli artt. 2, 5 e 6; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. n. 244 del 24 dicembre 2007" e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 13 e l'art. 15, comma 17; visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 marzo 2007, n. 27, recante "Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia", come modificato dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25 settembre 2007, n. 78; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 aprile 2014, n. 235, recante "Disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16, 2016/17"; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e

secondo previste dal DPR 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374 concernente le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2020; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017 n. 400 ed in particolare l'articolo 5 che ha disposto l'adeguamento delle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2018 n. 335, concernente le disposizioni per la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti della scuola dell'infanzia presso le sezioni primavera; visto il parere reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del 13 maggio 2019, n. 1052; CONSIDERA TA la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045115/EMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche"); RITENUTO di consentire ai docenti iscritti e cancellati ai sensi della legge 143/2004 di reinserirsi nelle graduatorie divenute 'ad esaurimento', anche in ragione delle numerose pronunce giurisdizionali che hanno visto soccombere l'Amministrazione; CONSIDERA TA la necessità di definire le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie di Istituto di I fascia in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il triennio 2019/2022 e la necessità di fissare, per l'a.s 2019/2020 un termine congruo in relazione alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli; ACQUISITO il parere del CSPI nella seduta del 17 aprile 2019 e ritenuto di non poter accogliere la richiesta di accantonamento dei posti per il personale in possesso del requisito di cui alla legge n. 68/99 per mancanza di iscrizione al collocamento obbligatorio alla data di presentazione della domanda;

- e) del DM n. 506 del 19 giugno 2018, a firma del Ministro pt e avente ad oggetto "Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 e prorogate fino all'a.s. 2018/19 ai sensi della

Legge 25 febbraio 2016 n. 21” e dei pedissequi allegati, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali e/o connessi che ivi si riportano integralmente: la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni; il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; la legge 12 marzo 1999 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti In materia di personale scolastico; il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 49; visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000 n. 123, concernente Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124; il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; il decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002; il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di università, e successive modificazioni; il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante codice dell'amministrazione digitale; la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'art. 1 comma 605 lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 97/2004 in graduatorie ad esaurimento; il decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università, ed in particolare l'art. 5 bis; il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15 recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE; la



Legge 18 giugno 2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32; il decreto-legge 25 settembre 2009 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009 n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009/2010, e in particolare l'art. I, commi 4- octies e 4-novies, e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 luglio 2010 n. 165; il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, concernente regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244" e, in particolare, l'articolo 15 comma 17; l'art. 4, commi 1 e 10, del D.M. 12 maggio 2011 n. 44; il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, recante Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, e in particolare l'art. 9 comma 20, che ha stabilito l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento; il decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l'art. 14, comma 2-*quater*; il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; l'art. 4, commi 1 e 10, del D.M. 14 giugno 2012 n. 53; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, e in particolare l'art. 9, comma 6, che rinvia ad appositi provvedimenti la definizione dei termini relativi allo scioglimento della riserva ed all'inserimento dei titoli di specializzazione di cui ai commi 1 e 10 dell'art. 4 del citato decreto; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2014 n. 486, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14,

comma 2-quater, della legge 24 febbraio 2012 n. 14; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 325, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14 comma 2- quater della legge 24 febbraio 2012 n. 14; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 giugno 2016 n. 495, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14 comma 2- quater della legge 24 febbraio 2012 n. 14; il decreto del MIUR 12 giugno 2017 n. 400; la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n.259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; vista la legge 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione del DL 30 dicembre 2015 n. 210; CONSIDERA TA la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045115/EMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche"); la Legge 25 febbraio 2016 n.21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già' aggiornate per il triennio 2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo; CONSIDERATA la necessità di fissare anche per l'a.s. 2017/2018 un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;

- f) del DM n. 400 del 12 giugno 2017, a firma del Ministro pt, e dei pedissequi allegati, tra cui la nota del medesimo giorno, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali

e/o connessi che ivi si riportano integralmente: la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni; il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; la legge 12 marzo 1999 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti In materia di personale scolastico; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000 n. 123, concernente Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124; il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; il decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002; il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di università, e successive modificazioni; il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante codice dell'amministrazione digitale; il decreto legge IO gennaio 2006 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e in particolare l'articolo 6, comma 3 *bis*, che detta disposizioni in materia di accertamento di invalidità civile o handicap per i soggetti con patologie oncologiche; la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'art. 1 comma 605 lettera *c*), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 97/2004 in graduatorie ad esaurimento; il decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università, ed in particolare l'art. 5 bis; la Legge 18 giugno 2009 n. 69 e successive

modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32; il decreto-legge 25 settembre 2009 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009 n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009/2010, e in particolare l'art. I, commi 4- octies e 4-novies, e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 luglio 2010 n. 165; il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, concernente regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244" e, in particolare, l'articolo 15 comma 17; l'art. 4, commi I e IO, del D.M. 12 maggio 2011 n. 44; il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, recante Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, e in particolare l'art. 9 comma 20, che ha stabilito l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento; il decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l'art. 14, comma 2-*quater*; il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; l'art. 4, commi I e IO, del D.M. 14 giugno 2012 n. 53; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, e in particolare l'art. 9, comma 6, che rinvia ad appositi provvedimenti la definizione dei termini relativi allo scioglimento della riserva ed all'inserimento dei titoli di specializzazione di cui ai commi I e 10 dell'art. 4 del citato decreto; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2014 n. 486, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14, comma 2-*quater*,

della legge 24 febbraio 2012 n. 14; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 325, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14 comma 2- quater della legge 24 febbraio 2012 n. 14; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 giugno 2016 n. 495, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14 comma 2- quater della legge 24 febbraio 2012 n. 14; la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n.259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; CONSIDERA TA la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045115/EMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche"); la Legge 25 febbraio 2016 n.21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già' aggiornate per il triennio 2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo; CONSIDERATA la necessità di fissare anche per l'a.s. 2017/2018 un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;

Tanto premesso, la docente ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

\*\*\*

**FATTO**

1. La parte che ricorre è una docente con titolo di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (SFP), conseguito presso l'Università Bicocca di Milano in data 16/06/2020.
2. A seguito della sua immatricolazione al predetto corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, avvenuto in data 08/10/2004, l'istante ha potuto inserirsi con riserva nelle GAE infanzia e primaria dell'ATP di proprio interesse.
3. Invero, l'iscrizione al corso di laurea in SFP permetteva l'inserimento con riserva, e poi lo scioglimento del titolo, non appena conseguita la laurea
4. In effetti, si tratta di laurea abilitante all'insegnamento; ne deriva dunque che la ricorrente, una volta laureatasi in data 16/06/2020, avrebbe dovuto sciogliere la riserva ed essere inserita nelle GAE a pieno titolo, per le classi di concorso infanzia e primaria.
5. Al contrario, alla ricorrente non è mai stato permesso che venisse sciolta la riserva e, solo tramite il contenzioso seriale dei diplomati magistrali, è stato permesso l'inserimento nelle GAE.
6. Contro l'inserimento con riserva, ai fini pertanto dell'inserimento a pieno titolo, dunque, ricorre la parte istante.

## MOTIVI

### I

**VIOLAZIONE DELLA L. N. 169/2008 – VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA L. N. 296/2006- VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE- VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE- ILLOGICITA' MANIFESTA.**

La ricorrente, in quanto iscritta al corso di Laurea in S.F.P, ha potuto iscriversi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa che conseguisse il titolo di Laurea, al fine di sciogliere la riserva.



In particolare, la norma, di cui al comma 605, dell'art. 1, della l. n. 296/2006, è chiara nel prevede che: *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”.*

Pertanto, la predetta norma contiene una clausola di salvaguardia e, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha permesso che i docenti iscritti con riserva nelle GAE, in quanto iscritti al contempo ai corsi di laurea in Scienza della Forma primaria (SFP), alla data di entrata in vigore della norma, potranno sciogliere la riserva una volta conseguito il titolo di Laurea.

La ricorrente è stata iscritta al corso di laurea sin dal 2004, e, dunque, all'entrata in vigore della predetta norma era legittima ad iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento, con riserva. Ne deriva che a seguito del conseguimento del titolo, la ricorrente è nelle condizioni di sciogliere la riserva ed accedere a pieno titolo nelle GAE.

Pertanto, l'art. 5 bis della l. n. 169/2008 ha previsto che: *“Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle*

*predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.*

*Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.*

**3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva e' sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria e' disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.**

La norma prevede, dunque, quale data entro cui i docenti inseriti nelle GAE avrebbero potuto essere inseriti con riserva, l'anno accademico 2007/2008: la parte istante per tale anno era iscritta al corso di laurea in SFP (sin dal 2004), e, dunque, era legittimata a permanere nelle GAE.

Ma, a manifestare l'ulteriore illegittimità dell'ostacolo amministrativo, è senz'altro il comma 2 ter, art 14 della l. n. 14/2012 (c.d. *mille proroghe*).

Tale norma ha previsto che:” Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c) , e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.

Ora, è evidente come la parte pubblica abbia violato la predetta normativa, in quanto non ha provveduto a sciogliere la riserva in favore della docente, nel momento in cui la stessa ha conseguito il titolo di Laurea in SFP.

Pertanto, il mancato scioglimento della riserva in favore della ricorrente, già inserita nelle GAE, rappresenta una chiara violazione di legge, nonché una concreta violazione del principio del legittimo affidamento.

Infatti, la norma in esame ha fatto in modo che nei confronti della ricorrente maturasse il diritto oramai quesito e finalizzato all'inserimento nelle ambite graduatorie.

Si tratta, in altri termini, di una posizione giudica consolidata, in quanto l'inserimento nelle GAE (*an*) è già avvenuto ai sensi della predetta normativa; quello che la docente oggi reclama è il passaggio dall'inserimento con riserva all'inserimento a pino titolo.

Pertanto, oltre alla chiara violazione di legge, nella fattispecie in esame viene anche in rilievo il principio del legittimo affidamento, quale situazione giuridica di vantaggio su cui la parte ha riversato il proprio convincimento.

La presente fattispecie, infine, per le proprie peculiarità, si distingue dal contenzioso seriale che ha coinvolto i docenti mai iscritti nelle GAE, se non a seguito di provvisori provvedimenti interinali e giurisdizionali.

La docente, infatti, è stata inserita *ex lege* ed ha atteso di conseguire il proprio titolo per sciogliere la riserva.

### **ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI**

È materialmente impossibile notificare, nei modi ordinari, il presente atto a tutti i docenti presente nelle graduatorie. Secondo questa difesa, tenuto conto del fatto che si tratta di un atto generale e che le GAE sono state svuotate dopo i noti depennamenti, non ci sono contro interessati. Ad ogni modo, tanto premesso e considerato nell'esclusivo interesse della parte, si chiede di poter procedere con la notifica per pubblici proclami, come da prassi, ul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione

Tanto premesso, la ricorrente

### **CHIEDE**

**Nel merito: l'accoglimento del presente ricorso.**

# **STUDIO LEGALE**

## **Avv. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



**Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico**

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi al presente originale digitale nativo in mio possesso.

Si specifica che la lite rientra in quelle del pubblico impiego, indeterminabile il valore, e il CU è dunque pari a 325.00 euro.

Salvezze illimitate.

Avv. Sirio Solidoro